

**CIRCOLARE N. 7/D**



Roma, 26 febbraio 2003

Protocollo: 1157

Alle Direzioni Regionali dell'Agenzia delle Dogane

Rif.:

Alle Direzioni Circostrizionali dell'Agenzia delle Dogane

Allegati: 1

Alle Dogane e Sezioni tutte

Agli Uffici Unici delle Dogane tutti

LORO SEDI

All'Ufficio Audit interno

S E D E

**OGGETTO:** Procedura informatica QUOTA per la gestione delle richieste di assegnazione di contingenti tariffari comunitari . Estensione della fase di sperimentazione a tutte le dogane e sezioni dipendenti.

Con l'istituzione dell' Agenzia delle Dogane si è posta in essere una riforma strutturale ed organizzativa che ha tra gli obiettivi più importanti quello di consentire agli utenti un più facile accesso ai servizi tramite lo sviluppo dei canali di comunicazione telematica.

Tale obiettivo rientra nell' ottica di decentramento che intende riservare agli uffici centrali e regionali le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo, permettendo così di attribuire agli uffici locali le funzioni operative con il conseguente immediato e diretto rapporto con gli utenti.

Il sistema così delineato, per quel che concerne la gestione a livello nazionale dei contingenti tariffari, ha portato a considerare ed a sviluppare una procedura informatica, la cui fase di sperimentazione, iniziata nell'agosto 2001, ha consentito alle Direzioni Circostrizionali, aventi la funzione di dogane contabilizzatrici, il diretto inserimento delle richieste di prelievo dai contingenti tariffari e la visualizzazione dei relativi esiti.

Pertanto, in considerazione dei buoni risultati finora ottenuti ed al fine di completare l'obiettivo del decentramento, si rende ora necessario estendere a tutte le dogane e sezioni dipendenti la possibilità di utilizzare la citata procedura, denominata QUOTA, a disposizione sull' Intranet Dogane alla voce "Servizi", velocizzando e snellendo, ancor più, la procedura di

gestione dei contingenti tariffari, garantendo così agli operatori nazionali una maggiore competitività nei confronti degli operatori degli altri Stati membri.

Di conseguenza, **a partire dal 3 marzo 2003**, le citate dogane e sezioni dipendenti provvederanno al diretto inserimento delle richieste di prelievo dai contingenti tariffari nella predetta applicazione informatizzata “QUOTA”, per il tramite della quale potranno altresì visualizzare gli esiti relativi alle assegnazioni comunitarie e tutte le altre informazioni riguardanti lo stato dei contingenti (saldo, esaurimento, criticità, bloccaggio, apertura, ecc.).

Si fa presente poi che l’inserimento dei dati nella procedura in questione dovrà essere effettuato conformemente a quanto più dettagliatamente specificato nelle istruzioni per l’utilizzo della procedura in questione che sono riportate nella guida in linea che si ottiene selezionando l’icona individuata dal simbolo “?”, posta in alto a sinistra dello schermo. Tuttavia, nel caso dovessero riscontrarsi problemi tecnici per l’avvio o l’utilizzo della procedura in parola codesti uffici potranno ricevere assistenza contattando il numero verde 800 211351.

Inoltre, in considerazione delle possibili incertezze od errori operativi che potrebbero inizialmente sorgere con l’estensione a tutti gli uffici della procedura “QUOTA”, le dogane interessate da richieste di prelievo da contingenti, oltre ad effettuare il diretto inserimento dei dati nell’applicazione disponibile sull’Intranet Dogane, trasmetteranno alle competenti dogane contabilizzatrici, via fax, per un ulteriore controllo, una copia della richiesta effettuata dall’operatore ai sensi dell’art.20 del Reg.to (CEE) n.2913/92. Può essere utile che, per i predetti controlli, codesti uffici adottino un sistema di numerazione progressiva analogo a quello finora in uso con lo scrivente. Effettuato il controllo dell’avvenuto corretto inserimento, dette dogane contabilizzatrici inoltreranno, comunque, copia delle richieste in questione allo scrivente, per il monitoraggio della situazione generale.

Nel caso, invece, l’inserimento venga effettuato direttamente da una dogana contabilizzatrice, questa provvederà analogamente a quanto precedentemente descritto, ad inviare una copia della relativa richiesta a questo ufficio, che effettuerà il controllo dei dati da essa inseriti.

Le dogane contabilizzatrici, inoltre, in ragione dell’esperienza finora acquisita con la procedura, si adopereranno, in via transitoria ed a supporto dello scrivente, per fornire eventuale assistenza ai nuovi uffici abilitati verificando sulla base dei fax ricevuti l’esattezza dei dati inseriti. Nel caso si necessiti di ulteriori chiarimenti gli uffici interessati potranno contattare direttamente questo ufficio ai numeri 06/50245059, 06/50245024, 06/50245055, 06/50245138 - fax 06 50957003.

**Resta inteso che il coinvolgimento delle attuali dogane contabilizzatrici, e l’invio cartaceo delle richieste, cesserà appena raggiunta su tutto il territorio nazionale un’attendibile confidenza operativa con la procedura in questione.**

Inoltre, come già in passato più volte raccomandato, si invitano gli uffici interessati a verificare, all’atto dell’accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica, a

fronte di eventuali richieste, la disponibilità dei contingenti utilizzando la funzione “*lista contingenti*” della predetta procedura QUOTA oppure sul sito Internet della Commissione Europea ([http://europa.eu.int/comm/taxation\\_customs/dds/it/home.htm](http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/dds/it/home.htm)).

Giova poi ricordare (v. nota prot. n.5910/III/SD dell’11.8.2000 – TAR 132) che una richiesta di prelievo da un contingente tariffario deve ritenersi definita non appena questa abbia ricevuto un esito di qualsiasi genere (accoglimento totale, pro-rata oppure negativo). Di conseguenza, nel caso di riapertura di un contingente tariffario, dovranno essere riproposte, a seguito di una nuova istanza degli interessati, le richieste precedentemente non soddisfatte od accettate parzialmente, nonché le eventuali nuove richieste, aventi comunque una data di accettazione rientrante nel periodo di validità del contingente riaperto.

Al fine, comunque, di fornire agli operatori le massime informazioni disponibili, per poter consentire loro la presentazione o riproposizione delle richieste di prelievo, si invitano gli uffici in indirizzo a voler adottare le idonee misure atte a portare a conoscenza degli interessati gli aggiornamenti sullo stato dei contingenti, che continueranno, anche in presenza dello strumento informatico, ad essere forniti dallo scrivente mediante INF e TAR, unitamente ai fax di conferma delle assegnazioni giornaliere comunitarie. Si raccomanda, altresì, la consultazione delle Gazzette Ufficiali della Comunità Europea, visualizzabili sulla predetta Intranet Dogane, alla voce “*Eur-lex*” della sezione “*Normativa*” oppure direttamente all’indirizzo internet “<http://europa.eu.int/eur-lex/it/oj/index-list.html>”, per l’acquisizione della relativa legislazione che risulterà, in ogni caso, probante a tutti gli effetti, anche in assenza di una specifica comunicazione da parte di questo ufficio.

Infine, in considerazione della rilevanza economica delle richieste in argomento e della relativa responsabilità patrimoniale dell’Amministrazione nei confronti degli operatori e della Comunità Europea, si raccomanda vivamente che le istanze in questione, una volta accettate, vengano trasmesse alla Commissione senza indugio mediante il loro inserimento nell’applicazione QUOTA, riservando particolare cura ed attenzione nel seguire la trattazione delle stesse e contattando tempestivamente lo scrivente in caso di dubbi.

Si richiama, inoltre, l’attenzione su quanto evidenziato con nota prot. n. 8616 del 19.06.02 – TAR 113, in merito all’immediato rilascio della garanzia depositata a fronte di una richiesta di prelievo da contingente tariffario, non appena sia stato determinato che l’obbligazione doganale è estinta o non può più sorgere (v. art.199 Reg.to CEE n.2913/92). Nel caso dei contingenti tariffari, tale determinazione corrisponde alla notifica ufficiale dell’accoglimento da parte della Commissione della richiesta di prelievo.

Al riguardo, poiché la Commissione effettua le assegnazioni giornalmente, a partire dalle ore 14, si rende necessario che le dogane contabilizzatrici ricevano i fax, relativi alle richieste inserite dalle dogane richiedenti, entro le ore 13.30, per poter effettuare gli opportuni controlli. Alle ore 14.00 di ogni giorno lavorativo questo ufficio, che conserva il compito di monitoraggio e responsabilità della gestione nei confronti della Commissione, trasmetterà, come di prassi, il file contenente l’insieme delle richieste al competente servizio comunitario per la relativa assegnazione.

Al fine, quindi, di consentire una corretta ed uniforme applicazione delle agevolazioni tariffarie in questione, si ritiene possa essere utile riportare, in allegato, il testo tradotto di taluni punti di particolare rilievo dell' Accordo Amministrativo Comunitario sulla gestione dei contingenti tariffari, alle cui regole le amministrazioni doganali degli Stati membri devono attenersi.

Si prega di informare gli uffici e gli operatori interessati, fornendo eventuali ulteriori disposizioni.

*Il Direttore dell'Area Centrale*  
*Dr. Aldo Tarascio*

## Accordo amministrativo sulla gestione dei contingenti tariffari

### **Introduzione**

1. La maggior parte dei contingenti tariffari comunitari è gestita dalla DG TAXUD, in collaborazione con le amministrazioni doganali degli Stati membri (secondo il cosiddetto principio del “primo arrivato, primo servito”). Alcuni di essi vengono gestiti tuttavia dalla DG AGRI attraverso un sistema di licenze di importazione. Il presente accordo amministrativo si applica soltanto ai contingenti tariffari gestiti dalla DG TAXUD.

### **Principi**

2. L'efficienza della gestione comunitaria dipende non soltanto da un'applicazione rigorosa da parte degli Stati membri e della Commissione delle disposizioni pertinenti ai regolamenti comunitari, ma anche da una stretta collaborazione tra le amministrazioni interessate.
3. Applicando tali disposizioni, le amministrazioni e i servizi interessati devono rivolgere particolare attenzione:
  - al trattamento equo ed uniforme per tutti gli importatori nella Comunità;
  - al requisito tassativo di non superare il volume iniziale di un qualsiasi contingente tariffario.

### **Base giuridica**

4. Le disposizioni giuridiche che disciplinano la gestione dei contingenti tariffari secondo il principio “primo arrivato, primo servito” sono contenute negli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, modificato dal regolamento (CE) n. 1427/97<sup>1</sup> nonché dalle disposizioni specifiche di vari regolamenti del Consiglio e della Commissione in materia di regimi tariffari preferenziali.

### **Comitato**

5. Gli Stati membri e la Commissione si consultano ufficialmente in merito alla gestione dei contingenti tariffari in sede di comitato del codice doganale - sezione economia tariffaria.

### **Uffici responsabili**

6. Gli uffici responsabili della gestione dei contingenti tariffari sono la Direzione generale Fiscalità e Unione doganale (TAXUD-B-5) della Commissione ed un ufficio centrale presso l'amministrazione doganale, designato in ciascuno Stato membro.

---

<sup>1</sup> GU n. L 196 del 24.7.97, pag. 31.

## **Ruolo e responsabilità degli Stati membri**

7. **Il controllo delle dichiarazioni doganali ed in particolare la concessione di benefici tariffari è una funzione esercitata direttamente dalle autorità doganali di ciascuno Stato membro.**
8. Per quanto riguarda la gestione dei contingenti tariffari, dette autorità sono incaricate in particolare di:
  - **verificare che le richieste di prelievo siano valide e corrispondano esattamente alle informazioni figuranti nella dichiarazione d'immissione in libera pratica**, tenendo conto in particolare della nomenclatura combinata o della Taric, dell'origine e delle date di apertura e chiusura del contingente tariffario in questione;
  - verificare, in conformità dell'articolo 308 bis, paragrafo 3 che il certificato d'origine o di autenticità o altri documenti necessari siano stati presentati alla dogana e siano validi<sup>2</sup>;
  - trasmettere le richieste alla Commissione;
  - ricevere le risposte della Commissione e concedere il beneficio dei prelievi;
  - individuare prelievi errati e restituire alla Commissione le quantità prelevate.
9. Gli Stati membri non devono concedere il beneficio di un'assegnazione ad importazioni diverse da quelle per cui la richiesta è stata inoltrata originalmente.
10. Gli Stati membri possono annullare una richiesta di prelievo inoltrata alla Commissione e in attesa di essere trattata.
11. Gli Stati membri possono, a loro discrezione, rendere noto l'esaurimento di un contingente tariffario.

## **Ruolo e responsabilità della Commissione**

12. La Commissione è chiamata a garantire la corretta applicazione dei regolamenti comunitari e ad esercitare i poteri che le sono conferiti dal Consiglio per l'attuazione delle norme da esso stabilite.
13. Per quanto riguarda la gestione dei contingenti tariffari, la Commissione (DG TAXUD) è incaricata in particolare di:
  - mantenere la base di dati relativa ai contingenti tariffari;
  - fornire agli Stati membri nuovi dati di riferimento nel caso di modifiche, in particolar modo alla fine di ogni anno;
  - ricevere e trattare le richieste di prelievo e le restituzioni conformemente alle disposizioni di legge;

---

<sup>2</sup> L'articolo 256, paragrafi 2 e 3, del Regolamento n. 2454/93 sancisce che il beneficio del contingente tariffario può essere concesso soltanto previa presentazione alle autorità doganali del documento necessario per ottenere tale beneficio preferenziale e fissa il termine per la presentazione di tale documento.

- ricevere e trattare le domande di regolarizzazione conformemente alle disposizioni di legge e di consigliare, se necessario, gli Stati membri;
- garantire che le quantità restituite dagli Stati membri vengano attribuite in conformità delle disposizioni di legge;
- informare gli Stati membri dell'esito di ciascuna operazione;
- rendere noto il saldo corrente di tutti i contingenti tariffari sul sito web EUROPA di Internet<sup>3</sup>;
- stabilire rapporti globali su base mensile e annuale sull'impiego dei contingenti tariffari per tutta la Comunità;
- promuovere assiduamente una maggiore efficienza.

### **Procedura normale di assegnazione**

14. L'assegnazione da parte della Commissione dei quantitativi richiesti si effettua ogni giorno dalle ore 14.00 (ora di Bruxelles). La Commissione può tuttavia rinviare l'assegnazione fino a quando un qualsiasi Stato membro con difficoltà di collegamento abbia effettivamente comunicato le sue richieste.
15. Conformemente all'articolo 308 ter, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2454/93, le richieste di prelievo vengono regolarmente trattate il secondo giorno successivo all'accettazione della dichiarazione doganale. **Le dichiarazioni accettate il sabato o la domenica vengono trattate dalla Commissione con le dichiarazioni accettate il lunedì successivo.**
16. Le richieste comunicate oltre due giorni dopo l'accettazione della dichiarazione doganale sono trattate in via prioritaria dalla DG TAXUD il giorno della loro ricezione, in ordine cronologico (data) con le altre richieste.
17. La prima assegnazione relativa a dichiarazioni accettate nei primi giorni dell'anno sono trattate il quarto giorno lavorativo della Commissione dopo il 4 gennaio. Questa regola non pregiudica l'articolo 308 bis paragrafo 8 del regolamento (CEE) n. 2454/93.
18. La Commissione procede normalmente alle assegnazioni dei quantitativi richiesti ogni giorno lavorativo ad eccezione dei giorni festivi della Comunità a Bruxelles e ad eccezione dei sabati e delle domeniche. (Omissis)
19. (Omissis)
20. Durante il trattamento delle domande di prelievo, la Commissione effettua i seguenti controlli di credibilità:
  - verifica l'assenza di una doppia richiesta;
  - verifica che nessuna richiesta sia anormalmente elevata;
  - verifica che non ci sia una restituzione superiore al prelievo corrispondente.

---

<sup>3</sup> <http://europa.eu.int>

A seguito di tali controlli, la Commissione può invitare lo Stato membro interessato a confermare una richiesta o una restituzione ai fini di un'eventuale rettifica.

21. In seguito ad ogni assegnazione, la Commissione comunica a ciascuno Stato membro:
  - i risultati delle assegnazioni giornaliere in relazione alle sue richieste;
  - la situazione o il saldo di ciascun contingente tariffario, a seguito dei prelievi o delle restituzioni effettuati lo stesso giorno a livello comunitario;
  - l'esaurimento di qualsiasi contingente tariffario in seguito all'assegnazione;
  - qualsiasi contingente tariffario aperto o riaperto quel giorno, e la data alla quale è bloccato;
  - qualsiasi cambiamento della data di bloccaggio;
  - qualsiasi cambiamento dello stato "critico" o "non critico" dei contingenti tariffari.

### **Situazioni eccezionali**

#### *Esaurimento di contingenti tariffari*

22. Dal momento che un contingente tariffario è esaurito, gli Stati membri **non devono** più presentare richieste di prelievo da quel contingente.

#### *Correzione di errori*

23. Quando si riscontra che un prelievo è stato effettuato su un contingente tariffario errato, lo Stato membro interessato deve effettuare quanto prima la restituzione necessaria e richiedere il prelievo esatto alla Commissione, a mezzo di una rettifica.
24. Prima di effettuare una restituzione per una quantità che è stata richiesta ma non utilizzata, lo Stato membro interessato deve verificare se tale restituzione sia giustificata. L'annullamento di una restituzione non è autorizzato.
25. Per assicurarsi che ogni restituzione venga effettuata sul contingente tariffario esatto, gli Stati membri devono indicare la data di importazione relativa al prelievo errato, oggetto della restituzione, e il riferimento inizialmente utilizzato per la richiesta di prelievo errata.
26. Ai sensi dell'art.221, par.3, del Codice doganale comunitario, la comunicazione di un debito doganale non può essere effettuata dopo la scadenza dei tre anni dalla data dell'insorgenza dell'obbligazione doganale. L'annullamento o la revisione del beneficio di un contingente tariffario possono essere effettuati entro tale limite temporale. (Omissis). La quantità di prelievo non utilizzata deve essere immediatamente riversata alla Commissione. (Omissis).
27. Ai sensi dell'art.236, par.2, del Codice doganale comunitario, il rimborso o la revisione dei dazi all'importazione sono concessi su domanda presentata dall'operatore prima della scadenza dei tre anni dalla data in cui detti dazi gli sono stati comunicati. La revisione di un contingente tariffario accordato precedentemente o la concessione di un nuovo beneficio può aver luogo entro tale limite temporale.(Omissis).

28. (Omissis)

*Sospensione delle assegnazioni*

29. Per salvaguardare un trattamento uguale ed imparziale verso gli importatori, alcuni contingenti tariffari particolari possono essere bloccati se le circostanze lo giustificano. Queste circostanze comprendono:

- la riapertura, dovuta ad una restituzione, di qualsiasi contingente tariffario;
- un aumento del volume di un contingente tariffario esaurito o quasi;
- l'apertura di un nuovo contingente prevista da un regolamento applicabile retroattivamente;
- la sostituzione di un contingente tariffario esistente da un altro avente un periodo diverso di applicazione.

Il contingente tariffario può essere bloccato per un periodo minimo di dieci giorni lavorativi.

30. Quando una restituzione viene effettuata su un contingente tariffario esaurito, ne comporta la riapertura. Se l'ammontare della restituzione (o delle restituzioni) è notevole<sup>6</sup> il nuovo quantitativo sarà reso disponibile per i prelievi nei dieci giorni lavorativi che seguono la comunicazione della restituzione; in caso contrario<sup>7</sup>, il nuovo quantitativo sarà reso disponibile solo dopo un periodo di tre mesi (ma, di norma, non oltre l'ultimo giorno del periodo contingente) in modo che sia possibile aggiungere le nuove restituzioni prima che il contingente sia nuovamente esaurito. Tuttavia, in consultazione con gli Stati membri, la Commissione può rinviare la data di disponibilità con una data successiva di oltre dieci giorni lavorativi per tenere conto di particolari situazioni che potrebbero verificarsi in merito.

31. In questo caso, gli Stati membri sono invitati a raccogliere e a trasmettere le domande di prelievo. In un'ottica di economia amministrativa, gli Stati membri dovrebbero limitare il numero di richieste trasmesse a seguito della riapertura di un contingente tariffario, tenendo conto delle esatte quantità nuovamente disponibili e cercando altresì di favorire le date di importazione più vicine all'inizio del periodo contingente interessato.

32. Alcuni contingenti tariffari, esauriti durante il periodo di validità, sono riaperti a seguito dell'aumento del volume iniziale. Se ciò è dovuto ad un aumento deciso con un regolamento, a prescindere dal suo ammontare, il nuovo quantitativo è reso disponibile dieci giorni lavorativi dopo la **pubblicazione del regolamento nella Gazzetta ufficiale**.

33. (Omissis)

34. Qualora:

---

<sup>6</sup> 10% o più del volume iniziale.

<sup>7</sup> Meno di 10% del volume iniziale.

- nuovi contingenti tariffari siano aperti con un regolamento applicabile retroattivamente, oppure
- contingenti tariffari esistenti siano sostituiti nel corso del loro periodo di validità da altri contingenti che coprono parte dello stesso periodo,

la Commissione concede agli Stati membri un minimo di dieci giorni lavorativi successivi alla pubblicazione del regolamento per presentare le domande di prelievo, prima di procedere alla prima assegnazione su questi nuovi contingenti tariffari.

#### **Ricorso all'informatica**

35. Le domande di prelievo sono trasmesse alla DG TAXUD a mezzo di collegamento **telematico**. (Omissis)

36. (Omissis)

#### **Stato "critico"**

37. Lo stato critico di ogni contingente tariffario è determinato dalla Commissione in base al disposto dell'art.308 quater del Reg.to (CEE) n.2454/93 ed è aggiornato dopo ogni assegnazione. (Omissis)

38. (Omissis)

#### **Riservatezza**

39. In conformità all'articolo 308 bis, paragrafo 12, del regolamento (CE) n. 2454/93, i dati concernenti i prelievi richiesti dai singoli Stati membri sono trattati dalla Commissione e dagli altri Stati membri in modo riservato.

40. Possono essere divulgate liberamente le informazioni seguenti:

- il saldo o l'esaurimento di un contingente tariffario;
- la data di esaurimento di un contingente tariffario;
- la data della prossima assegnazione;
  
- lo stato critico di un contingente tariffario.

(Omissis)".